

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI E SINDACI

Mod. D 382 CG 01 – Ed. 04/2012- Aggiornamento al 01/07/2019

Il presente documento, contenente:

- **Condizioni Generali di Assicurazione**
- **Glossario**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

COSA GARANTISCE L'ASSICURAZIONE RC AMMINISTRATORI E SINDACI

Art. 1 - Rischio garantito dall'assicurazione

Copertura A - persone fisiche

La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, nei limiti del massimale indicato nel contratto, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, **per perdite patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di un **atto illecito commesso in violazione colposa - anche grave** - degli obblighi derivanti dalla legge, dallo statuto, dalle delibere di nomina e dalle delibere assembleari, consiliari e di comitato esecutivo ed in generale dal non diligente adempimento del mandato di carica e/o della funzione ricoperta. La Compagnia dovrà, secondo quanto previsto all'Art. 10, anticipare i Costi di difesa sostenuti per resistere alle azioni promosse dal danneggiato prima della definizione conclusiva del procedimento.

Copertura B - rimborso delle somme alla contraente

La Compagnia si obbliga a tenere indenne la Contraente, nei limiti del massimale indicato nel contratto, solamente nel caso e fino alla misura dell'indennizzo che la stessa abbia legalmente corrisposto o sia tenuta a corrispondere agli Assicurati (Copertura A), **per perdite patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di un **atto illecito commesso in violazione colposa - anche grave** - degli obblighi derivanti dalla legge, dallo statuto, dalle delibere di nomina e dalle delibere assembleari, consiliari e di comitato esecutivo ed in generale dal non diligente adempimento del mandato di carica e/o della funzione ricoperta. La Compagnia dovrà, secondo quanto previsto all'Art. 10, anticipare i Costi di difesa sostenuti per resistere alle azioni promosse dal danneggiato prima della definizione conclusiva del procedimento.

Copertura a favore degli eredi e del coniuge legittimo

Ferme le condizioni previste dal presente contratto, l'assicurazione copre inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a sinistri (richieste di risarcimento) in relazione ad atti illeciti commessi dagli Assicurati di cui alla Copertura A) durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e presentate nei confronti:

- a) dei loro eredi o legali rappresentanti in caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o bancarotta dell'Assicurato medesimo.
- b) del coniuge legittimo, a condizione che tale sinistro (richiesta di risarcimento): derivi esclusivamente dal suo stato di coniuge legittimo dell'Assicurato; sarebbe coperta dal presente contratto qualora fosse avanzata nei confronti di tale Assicurato; chieda il risarcimento dei danni recuperabili dai beni acquisiti in regime di comunione legale dei beni stessi, o da beni in comproprietà sia dell'Assicurato sia del coniuge legittimo, o dai beni trasferiti dall'Assicurato al coniuge legittimo.

Art. 2 - Dove opera l'assicurazione - ambito territoriale

L'assicurazione vale per l'espletamento delle cariche ricoperte dagli Assicurati (Copertura A) presso la Contraente e/o le Società Collegate e/o Partecipate aventi la sede legale ed amministrativa in Italia, in relazione ai sinistri (richieste di risarcimento) per i quali sia chiamata a decidere l'Autorità giudiziaria italiana sulla base del proprio diritto sostanziale.

Art. 3 - Massimale e franchigia

Massimale

L'assicurazione è prestata sino a concorrenza del massimale indicato nel contratto che rappresenta il massimo esborso della Compagnia per ogni sinistro (richiesta di risarcimento) indennizzabile ai sensi del presente contratto di assicurazione. In nessun caso la Compagnia risponderà per somme superiori a detto massimale per più sinistri (richieste di risarcimento) che:

- a) anche se pervenute ad uno o più Assicurati in tempi diversi, siano originate dallo stesso atto illecito; più richieste di risarcimento originate dallo stesso atto illecito sono considerate unico sinistro (sinistro correlato);
- b) comunque originate, siano pervenute ad uno o più Assicurati in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per polizze di durata superiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione.

In caso di più sinistri (richieste di risarcimento) originati da un medesimo atto illecito, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se pervenute agli Assicurati successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Il massimale stabilito resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati. **Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi del presente contratto, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dall'assicurazione l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.**

Franchigia

L'assicurazione opera con l'applicazione della franchigia indicata nel contratto.

Pertanto, la Compagnia risponderà dei sinistri (richieste di risarcimento) solamente qualora l'indennizzo superi l'ammontare della suddetta franchigia e limitatamente alla parte eccedente. L'importo di tale franchigia si applicherà univocamente anche in caso di sinistro correlato.

La franchigia non si applica per i Costi di difesa e nemmeno per gli indennizzi dovuti a responsabilità degli amministratori, sindaci e del personale direttivo e non di cui alla Copertura A).

Qualora l'importo della franchigia venisse assicurato presso altro Assicuratore, l'assicurazione decade con effetto dalla data del contratto di assicurazione stipulato con altro Assicuratore.

COSA NON GARANTISCE L'ASSICURAZIONE RC AMMINISTRATORI E SINDACI

Art. 4 - Rischi non garantiti dall'assicurazione

La Compagnia non è tenuta al pagamento qualora il sinistro (richiesta/e di risarcimento avanzata/e contro gli Assicurati) sia imputabile:

- a) **ad atto doloso, fraudolento o commesso intenzionalmente in violazione di obblighi derivanti dalla legge, dalle delibere di nomina, dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale o dalle delibere assembleari, consiliari e di comitato esecutivo, nonché in violazione agli obblighi contrattualmente assunti dagli Assicurati medesimi. Nel caso in cui il provvedimento giudiziale definitivo riconosca uno o più Assicurati colpevole di una o più fattispecie costituente atto doloso o fraudolento, i costi anticipati dalla Compagnia dovranno essere restituiti dallo/i stesso/i. Nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tale esclusione opera soltanto per l'Assicurato che ha agito dolosamente o fraudolentemente;**
- b) **a qualsiasi atto da cui uno o più Assicurati abbia ottenuto vantaggi o profitti personali ai quali non avesse legalmente diritto;**
- c) **a qualsiasi atto mediante il quale gli Assicurati trasferiscano denaro, beni o qualunque altra utilità a clienti, fornitori o altri soggetti terzi, allo scopo di conseguire o far conseguire agli Assicurati stessi, alla Contraente, alle Società Collegate o Partecipate od a soggetti terzi un indebito profitto o vantaggio.**

L'assicurazione inoltre non copre i sinistri (richiesta/e di risarcimento):

- d) **conseguenti ad atti illeciti, dei quali gli Assicurati, precedentemente alla stipulazione del contratto, erano a conoscenza o, usando la normale diligenza, dovevano essere a conoscenza;**
- e) **avanzati tra Assicurati (persone fisiche) o da chi si trovi con essi nel rapporto di coniuge, di genitore, di figlio nonché di parente od affine con lui convivente;**
- f) **avanzati da o in nome e per conto della Contraente e/o da Società Collegate e/o Partecipate o di qualsiasi Assicurato (persona fisica) fatta eccezione per:**

- i sinistri avanzati sotto forma di azione sociale di responsabilità ai sensi della legge italiana: dalla Contraente a seguito di una delibera assembleare presa senza la sollecitazione, istigazione, assistenza o partecipazione attiva di qualunque Assicurato della Contraente;
 - i sinistri avanzati da un azionista/socio in tale sua qualità in nome e per conto della Contraente senza la sollecitazione, istigazione, assistenza o partecipazione attiva di qualunque Assicurato o della Contraente;
 - i sinistri in materia di lavoro.
- g) avanzati, sollecitati o continuati da o per conto di qualsiasi azionista della Contraente che ne detenga una quota uguale o superiore al 10% del capitale ordinario e/o attraverso i diritti di voto;
- h) avanzati, sollecitati o continuati da o per conto di qualsiasi azionista di Società Collegate e/o Partecipata che ne detenga una quota superiore 50% del capitale ordinario e/o attraverso i diritti di voto;
- i) conseguenti a qualsiasi servizio e/o prestazione professionale reso dagli Assicurati a qualsiasi soggetto sia esso persona fisica o giuridica, nonché quelli conseguenti alla produzione e scambio di beni o servizi che costituiscono l'oggetto dell'attività della Contraente presso la quale gli Assicurati esercitano le loro funzioni di carica;
- j) conseguenti ad atti illeciti posti in essere dagli Assicurati **successivamente**:
- al verificarsi di una causa di scioglimento della Contraente od alla richiesta di ammissione della stessa ad una procedura concorsuale o di amministrazione controllata;
 - alla promozione da parte di chiunque dell'azione di responsabilità nei confronti degli Assicurati od alla denuncia al Tribunale o alle autorità giudiziarie competenti del sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei loro doveri.
- k) conseguenti ad infortunio, malattia, lesioni personali, danni causati a beni materiali;
- l) conseguenti all'irrogazione al Contraente e/o agli Assicurati di sanzioni, multe, ammende, penali in genere e di risarcimenti a carattere punitivo; conseguenti all'omesso o errato pagamento di sanzioni, imposte, multe, ammende, contributi e penalità di qualsiasi genere;
- m) conseguenti alla violazione di obblighi di segretezza o all'utilizzo e divulgazione abusiva di notizie riservate, alla violazione o mancata tutela di diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e di concorrenza sleale;
- n) conseguenti all'omessa, ritardata od errata costituzione, esecuzione od estinzione di garanzie o rapporti assicurativi;
- o) conseguenti direttamente o indirettamente:
- a detenzione, impiego, contaminazione di sostanze radioattive;
 - ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo (inclusa qualsiasi operazione di pulizia, rimozione, contenimento, trattamento, decontaminazione, neutralizzazione, smaltimento, stoccaggio di sostanze inquinanti), inclusa la mancata osservanza di leggi, regolamenti, provvedimenti in vigore e/o emanati successivamente alla data di effetto del presente contratto dalle Autorità Pubbliche Italiane, nonché da qualsiasi Autorità Pubblica di Stati Esteri e/o da Organismi Internazionali in materia di inquinamento;
 - da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma e misura amianto.

PERIODO ASSICURATIVO - PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 5 - Periodo assicurativo

L'assicurazione è operante per i sinistri (richieste di risarcimento) pervenuti/denunciati per la prima volta agli Assicurati nel corso del periodo assicurativo, sempreché tali sinistri (richieste di risarcimento) siano conseguenti ad atti illeciti posti in essere durante il medesimo periodo.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri (richieste di risarcimento) conseguenti ad atti illeciti commessi dagli Assicurati **nel periodo di 60 mesi antecedente** alla data di effetto dell'assicurazione a condizione che i sinistri (richieste di risarcimento):

- a) siano pervenuti e/o denunciati agli Assicurati durante il periodo assicurativo;
- b) non siano garantiti da valide coperture assicurative in essere anteriormente alla data di effetto del presente contratto, intendendosi per tali anche quelle che, anche se prive di efficacia, abbiano attivato un periodo di osservazione analogo a quello previsto ai successivi Artt. 7 e 7bis;
- c) siano conseguenti ad atti illeciti commessi successivamente alla data del conferimento della carica ricoperta da parte del Contraente;
- d) non consegua ad atti, fatti, situazioni o circostanze che alla data di effetto della presente assicurazione erano noti al Contraente o ad uno o più Assicurati o che potevano, da essi, ragionevolmente essere previsti.

Nel caso in il cui il comportamento colposo si protragga nel tempo o si realizzi attraverso atti illeciti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto illecito. Nell'eventualità che il presente contratto ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altro in corso con la Compagnia per lo stesso rischio, l'assicurazione sarà operante alle condizioni del presente contratto, ma nel limite del massimale del contratto sostituito, anche nel caso l'atto illecito sia stato posto in essere durante il periodo di efficacia del contratto sostituito.

Art. 6 - Periodo di efficacia - periodo di osservazione per cessazione della carica

Ferme le condizioni previste dal presente contratto, l'assicurazione è operante per i sinistri (richieste di risarcimento) pervenuti/denunciati agli Assicurati - inclusi gli eredi e/o il coniuge legittimo - **nel periodo di 60 mesi successivi alla cessazione della carica ricoperta**, purché denunciati nei modi, limiti e termini previsti dalle condizioni di assicurazione ed occasionati da atti illeciti posti in essere durante il periodo assicurativo. La garanzia è operante a condizione che:

- a) la cessazione della carica per la quale è prestata l'assicurazione sia intervenuta durante il periodo assicurativo e sia dovuta a scadenza naturale della carica ricoperta, a morte od a sopravvenuta invalidità permanente da infortunio o malattia tale da impedire la prosecuzione del mandato;
- b) il presente contratto sia regolarmente in essere al momento della denuncia del sinistro e non sia operante quanto previsto ai successivi Artt. 7 e 7Bis.

L'assicurazione cessa di avere qualsiasi efficacia alle ore 24 della data di scadenza del periodo di osservazione.

Art. 7 - Periodo di efficacia - periodo di osservazione per cessazione del contratto

Qualora alla scadenza del periodo assicurativo la Compagnia e/o la Contraente si rifiutassero di rinnovare il presente contratto, l'assicurazione è altresì operante per i sinistri (richieste di risarcimento) originati da atti illeciti posti in essere durante il periodo assicurativo e pervenuti/denunciati per la prima volta agli Assicurati - inclusi gli eredi e/o il coniuge legittimo - **entro il periodo di 12 mesi successivo alla data di cessazione del contratto**. La garanzia è valida a condizione che tali sinistri (richieste di risarcimento) non siano garantiti da contratti assicurativi a copertura del medesimo rischio stipulati successivamente a tale data, o da contratti assicurativi che, anche se privi di effetto, abbiano attivato un periodo di osservazione.

L'assicurazione cessa di avere qualsiasi efficacia alle ore 24 della data di scadenza del periodo di osservazione. Il massimale indicato nel contratto rappresenta il massimo esborso della Compagnia per uno o più sinistri (richieste di risarcimento) presentati nell'intero periodo di osservazione sopra menzionato.

Art.7bis - Periodo di efficacia - estensione del periodo di osservazione per cessazione del contratto

Qualora alla scadenza del periodo assicurativo la Compagnia e/o la Contraente si rifiutassero di rinnovare il presente contratto, è data facoltà alla Contraente di avvalersi di un'ulteriore periodo di osservazione in aggiunta a quello previsto al precedente Art. 7, secondo le modalità di seguito indicate:

- a) **12 mesi in aggiunta ai 12 già previsti, pagando il 50% dell'ultimo premio annuo di assicurazione;**
- b) **24 mesi in aggiunta ai 12 già previsti, pagando il 100% dell'ultimo premio annuo di assicurazione;**
- c) **48 mesi in aggiunta ai 12 già previsti, pagando il 150% dell'ultimo premio annuo di assicurazione.**

Per fruire di tale facoltà, la Contraente deve presentare apposita richiesta scritta entro 15 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo e deve versare il premio addizionale entro i 30 giorni successivi alla scadenza del periodo assicurativo.

L'assicurazione sarà operante per i sinistri (richieste di risarcimento) originati da atti illeciti posti in essere durante il periodo assicurativo e pervenuti/denunciati per la prima volta agli Assicurati - inclusi gli eredi e/o il coniuge legittimo - **entro il periodo prescelto**. La garanzia è valida a condizione che tali sinistri (richieste di risarcimento) non siano garantiti da contratti assicurativi a copertura del medesimo rischio stipulati successivamente a tale data, o da contratti assicurativi che, anche se privi di effetto, abbiano attivato un periodo di osservazione. **L'assicurazione cessa di avere qualsiasi efficacia alle ore 24 della data di scadenza del periodo di osservazione. Il massimale indicato nel contratto rappresenta il massimo esborso della Compagnia per uno o più sinistri (richieste di risarcimento) presentati nell'intero periodo di osservazione sopra menzionato.**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - COMUNICAZIONI

Art. 8 - Obblighi degli assicurati in caso di sinistro

Gli Assicurati devono dare avviso alla Compagnia, nel più breve tempo possibile, di qualsiasi sinistro (richiesta di risarcimento) presentato nei loro confronti durante il periodo di efficacia del contratto. L'avviso in ordine al sinistro (richiesta di risarcimento) dovrà essere notificato per iscritto mediante raccomandata e/o qualsiasi altra forma di comunicazione scritta la cui data di invio sia certificabile. Gli Assicurati devono inoltre cooperare e fornire per iscritto alla Compagnia:

- una descrizione del sinistro, indicando in modo completo e veritiero le circostanze ed i fatti che lo hanno originato;
- una prima stima del danno per il quale è richiesto il risarcimento;
- tutta la documentazione e gli atti giudiziari inerente al sinistro dei quali dispongono.

Se durante il periodo di efficacia del contratto gli Assicurati si rendono conto che il verificarsi di una certa circostanza possa dare luogo ad un sinistro (richiesta di risarcimento) nei loro confronti e in conseguenza di ciò, avvisino per iscritto la Compagnia delle circostanze che possono far sorgere questa responsabilità, fornendone i dettagli relativi a date e persone coinvolte, allora qualsiasi sinistro (richiesta di risarcimento) che abbia un diretto riferimento con tali circostanze, sarà considerato come notificato al momento in cui ne fu comunicato l'avviso.

GESTIONE DEL SINISTRO - COSTI DI DIFESA

Art. 9 - Gestione del sinistro

La Compagnia ha facoltà di assumere, in nome e per conto degli Assicurati, la gestione delle vertenze, giudiziali o stragiudiziali, in qualunque grado di giudizio avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti agli Assicurati. La Compagnia in tal caso ha la facoltà di designare, ove occorra, legali, investigatori, periti, tecnici, di avvalersi della collaborazione dell'Assicurato e di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

In ogni caso la Compagnia non corrisponderà risarcimenti alla parte danneggiata senza il consenso scritto dell'Assicurato che ha causato il sinistro. **E' fatto obbligo all'Assicurato di non ammettere e non assumere alcuna responsabilità e di non stipulare alcun accordo per una composizione extra giudiziale del sinistro.**

Art. 10 - Costi di difesa

La Compagnia anticiperà e terrà indenni gli Assicurati per i costi di difesa necessari alla definizione di ogni sinistro coperto dal presente contratto, purché tali costi siano stati sostenuti per resistere all'azione promossa contro gli Assicurati medesimi ed **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel contratto**. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, i costi verranno ripartiti tra Compagnia ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La copertura delle spese di cui al presente Articolo è estesa anche alle spese giudiziali sostenute per azioni promosse, sia in sede civile sia in sede penale, e aventi ad oggetto un comportamento doloso dell'Assicurato, fermo restando quanto previsto all'Art. 4 lettera a). La Compagnia si riserva la facoltà

di nominare, qualora lo ritenga opportuno legali, investigatori, periti, tecnici od esperti. La Compagnia, in ogni caso, non indennizzerà l'Assicurato per le spese da lui sostenute per legali, periti, tecnici od esperti che non siano stati designati o approvati dalla Compagnia medesima.

RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Art. 11 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di contratto e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso, la Compagnia entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta e di eventuali contributi di legge, relativa la periodo di rischio non corso.

QUANDO DECORRE L'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

Art. 12 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalla ore 24 del giorno indicato nel contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. I premi devono essere pagati all'Intermediario Assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Compagnia. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 13 - Durata e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione è stipulata per un periodo assicurativo della durata di un anno e cesserà automaticamente alla scadenza di detto periodo senza obbligo di disdetta tra le parti. In caso di periodo assicurativo di un anno più rateo, l'assicurazione cesserà automaticamente alla scadenza dell'intero periodo assicurativo senza obbligo di disdetta tra le parti. L'assicurazione sarà rinnovabile di comune accordo tra le parti a condizione che, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo annuo, la Compagnia riceva una nuova Proposta/Questionario debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla copia delle informazioni addizionali in essa richieste (Bilancio ultimo esercizio, relazione degli amministratori, ecc).

PREMIO DI ASSICURAZIONE

Art. 14 - Premio di assicurazione

Il premio di assicurazione è convenuto tra le parti nell'importo fisso indicato nel contratto. Il premio è sempre determinato per periodi assicurativi di un anno, salvo il caso di contratto di durata annuale più rateo dove è determinato per l'intera durata, ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI

Art. 15 - Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata sulla base:

- della veridicità e completezza delle dichiarazioni rese dal Contraente nella Proposta/Questionario che, anche agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892, 1893, 1894, 1897 e 1898 del Codice Civile, forma parte integrante della presente assicurazione;
- delle attribuzioni dei singoli Assicurati previste dalle delibere di nomina e/o modifica delle attribuzioni stesse, dall'atto costitutivo o dallo Statuto che, formando parte integrante del presente contratto, siano in vigore al momento della data di effetto dell'assicurazione nei confronti di ciascun Assicurato.

L'efficacia della presente assicurazione è subordinata alla validità del conferimento dell'incarico da parte del Contraente ed al possesso da parte degli Assicurati, dei requisiti previsti dalle norme vigenti

per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente assicurazione. Ogni modifica al riguardo dovrà essere comunicata alla Compagnia anche agli effetti di quanto disposto dall'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 16 - Dichiarazioni sulle circostanze del rischio - aggravamento del rischio

L'assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente, che agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892, 1893, 1894, 1897 e 1898 del Codice Civile, formano parte integrante della presente assicurazione. **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.**

Art. 17 - Variazioni della contraente

La Contraente è tenuta a dare tempestiva comunicazione alla Compagnia di delibere dell'organo consiliare di acquisizione, costituzione, fusione o scissione di cui sia parte coinvolta.

La Compagnia entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione potrà limitare l'operatività del contratto agli atti illeciti commessi dagli Assicurati prima della data a partire dalla quale l'acquisizione, costituzione, fusione o scissione ha effetto o, su richiesta scritta della Contraente, potrà comunicare le condizioni in base alle quali è disponibile a mantenere in vigore il contratto di assicurazione. **In mancanza di comunicazione l'assicurazione resta sospesa.** Nei successivi 30 giorni, la Contraente avrà facoltà di accettare le condizioni proposte dalla Compagnia. **Nel caso di scioglimento della Contraente o della sua messa in liquidazione, l'assicurazione avrà validità solamente fino all'approvazione, anche tacita, del bilancio finale di liquidazione.** Qualora tale approvazione intervenga prima della scadenza del periodo assicurativo, la Compagnia avrà diritto a tutto il premio pagato per il periodo assicurativo in corso.

Art. 18 - Modificazioni dell'assicurazione/forma delle comunicazioni

Qualsiasi modificazione dell'assicurazione deve essere provata per iscritto. Pertanto tutte le comunicazioni alla quale la Contraente e/o gli Assicurati sono tenuti deve essere fatta con lettera raccomandata e/o qualsiasi altra forma di comunicazione scritta la cui data di invio sia certificabile, inclusi telefax ed e-mail, ed indirizzata alla Direzione della Compagnia, oppure all'intermediario al quale è assegnato il contratto.

Art. 19 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o gli Assicurati devono comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio coperto dal presente contratto. In caso di sinistro, se esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi garantiti dal presente contratto o da coperture assicurative che, anche se prive di effetto, abbiamo attivato un periodo di osservazione, la Compagnia sarà tenuta a pagare (nei limiti del massimale assicurato) solo la parte del danno eccedente il massimale già coperto dalle altre assicurazioni in vigore al momento della richiesta del sinistro, dalla quale parte di danno verrà dedotta la relativa franchigia prevista.

Art. 20 - Ispezione del rischio

La Compagnia ha sempre il diritto di effettuare verifiche e controlli sulle attività sulle quali si basa l'assicurazione ed il Contraente e gli Assicurati sono tenuti a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le occorrenti informazioni e documentazioni.

Art. 21 - Diritto di surrogazione

A fronte di qualsiasi pagamento relativo al presente contratto, la Compagnia si intenderà surrogata, in proporzione dei rispettivi interessi e sino al limite del pagamento medesimo, in tutti i diritti di recupero che gli Assicurati vantano nei confronti di terzi.

ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 22 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 23 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni della legge italiana. Qualsiasi azione in ordine all'interpretazione od esecuzione del presente contratto verrà effettuata secondo le leggi italiane e davanti all'Autorità Giudiziaria Italiana competente per materia e territorio.

ALTRI RISCHI GARANTITI DALL'ASSICURAZIONE

Art. 24 - Estensione alle Società controllate

Si dà e si prende atto tra le parti che per Società Controllate nelle quali gli Assicurati (Copertura A) ricoprono le cariche per i quali sono stati designati dalla Contraente, si intendono tutte le Società che alla data di stipulazione del presente contratto sono state consolidate nel bilancio della Contraente e dichiarate nella Proposta/Questionario che forma parte integrante del contratto.

Ogni Società Controllata acquisita e/o costituita in data successiva a quella di stipulazione del contratto, si intenderà automaticamente coperta ai sensi di quanto previsto dal successivo Art. 25 - Estensione alle nuove Società Controllate.

Art. 25 - Estensione alle nuove Società controllate

Ad integrazione di quanto previsto al precedente Art. 24 - Estensione alle Società Controllate, e fermi i termini ivi previsti, l'assicurazione si intende estesa a qualsiasi Società Controllata che venga acquisita e/o costituita per la prima volta dalla Contraente in data successiva a quella di decorrenza del presente contratto, **fatto salvo che detta Società Controllata:**

- venga costituita negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America;
- abbia titoli quotati in qualsiasi borsa valori o in qualsiasi mercato mobiliare degli Stati Uniti d'America, o di qualsiasi stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America - incluso il mercato "fuori-borsa" (Over the Counter - OTC);
- sia una entità giuridica pubblicamente quotata, ma non sia quotata in una borsa valori degli Stati Uniti d'America o di qualsiasi stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America, abbia un attivo totale consolidato superiore al 20% dell'attivo totale consolidato della Contraente;
- sia una entità giuridica pubblicamente non quotata e abbia un attivo lordo totale superiore al 40% dell'attivo lordo totale della Contraente;
- sia una entità giuridica appartenente al settore delle Istituzioni Finanziarie;
- abbia un patrimonio netto negativo o sia in liquidazione.

Qualora una Società Controllata acquisita di recente o neo costituita non soddisfi una o più delle condizioni in precedenza indicate, **tale Società usufruirà della garanzia assicurativa in quanto Società Controllata ai sensi del presente contratto, ma solamente per un periodo massimo di 30 giorni a partire dalla data in cui la Contraente ha acquisito o costituito la predetta Società Controllata.**

La Compagnia si riserva la facoltà di estendere la copertura oltre il termine sopra indicato, a condizione che entro tale periodo di 30 giorni, la Contraente richieda con comunicazione scritta l'inclusione della nuova Società Controllata fornendo tutte le informazioni necessarie alla valutazione e stima del potenziale aumento del rischio. La Compagnia comunicherà alla Contraente, entro 10 giorni dal ricevimento delle informazioni necessarie, le eventuali condizioni ed il premio addizionale necessario per l'inclusione della nuova Società Controllata; entro 10 giorni la Contraente dovrà confermare il suo benessere a tali condizioni ed al premio con comunicazione scritta e la Compagnia provvederà a formalizzare l'inclusione con apposito documento contrattuale.

Nel caso in cui la Contraente ometta o ritardi la comunicazione oltre i 30 giorni dalla acquisizione e/o costituzione della nuova Società Controllata, o non accetti le condizioni per l'inclusione proposte dalla Compagnia, l'assicurazione per la nuova Società Controllata cessa automaticamente allo scadere del 30° giorno.

Art. 26 - Estensione alle Società collegate e/o partecipate

L'assicurazione prevista dal presente contratto è estesa alle perdite patrimoniali conseguenti ad atti illeciti posti in essere dagli Assicurati (Copertura A) nell'esecuzione degli incarichi presso Società Collegate e/o Partecipate per i quali gli stessi, ai sensi del presente contratto, sono stati designati dalla Contraente, ma solo per atti illeciti commessi e considerati tali in data successiva alla data di conferimento del predetto incarico.

Per Società Collegata e/o Partecipata si intende quanto previsto al Glossario dei termini assicurativi che forma parte integrante del presente contratto, con esclusione delle Società Controllate.

L'assicurazione presta i suoi effetti per le Società Collegate e/o Partecipate dichiarate nella Proposta/Questionario che forma parte integrante del contratto ed opera alle condizioni di seguito indicate:

- a) l'attività oggetto dell'incarico sia prestata dagli Assicurati su espressa richiesta ed istruzione della Contraente;
- b) ciascun risarcimento indennizzabile dalla presente estensione sia applicato in eccesso rispetto ad eventuali assicurazioni o altre forme di indennizzo predisposte a vantaggio degli Assicurati dalle Società Collegate e/o Partecipata o per loro conto.

La Compagnia non sarà responsabile:

- a) **per le perdite patrimoniali in relazione a denunce di sinistro (richiesta di risarcimento) presentate contro gli Assicurati in conseguenza di atti illeciti commessi prima della data di effetto del contratto, se gli Assicurati sono a conoscenza che tali atti illeciti possano provocare una richiesta di risarcimento;**
- b) **per i sinistri (richieste di risarcimento) avanzati, sollecitati o continuati da e per conto di qualsiasi azionista di tali Società Collegate e/o Partecipate che detenga più del 50% delle azioni emesse, circolanti ed aventi diritto di voto;**
- c) **in caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi del presente contratto, così come previsto all'Art. 3 ultimo comma.**

Art. 27 - Estensione alle spese per indagini ed esami

L'assicurazione, con la preventiva autorizzazione della Compagnia, è estesa alle spese ragionevoli sostenute dagli Assicurati (Copertura A) per le parcelle e le spese legali, derivanti dall'obbligo per legge di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti similari volti nei confronti della Contraente. Fatto salvo quanto sopra, la copertura prestata in base alla presente estensione non includerà oneri, costi o spese attribuibili a qualsiasi indagine, interrogatorio o accertamento ufficiale o altri procedimenti similari derivanti da un evento che, anziché influire principalmente sulla Contraente, abbia un impatto sul settore merceologico in cui la Contraente svolge le sue attività. Qualora l'Assicurato ritenga che, in conseguenza di qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti similari, vi siano delle circostanze che potrebbero, ragionevolmente, dare origine ad un sinistro (richiesta di risarcimento), sarà necessario notificare per iscritto alla Compagnia le circostanze e i motivi che inducono a prevedere una richiesta di risarcimento, fornendo dettagli esaurienti in ordine a date e persone coinvolte in conformità a quanto previsto all'Art. 8 - Obblighi degli assicurati in caso di sinistro.

La presente estensione è prestata in aggiunta al massimale previsto nel contratto e fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 100.000,00 per una o più indagini ed esami intentati nello stesso periodo assicurativo annuo.

Art. 28 - Estensione alle spese legali da inquinamento

Ferma l'esclusione di eventuali sinistri (richieste di risarcimento) in relazione a quanto previsto alla lettera o) dell'Art. 4 - Rischi non garantiti dall'assicurazione, la Compagnia terrà indenni gli Assicurati

per i soli Costi di difesa da essi sostenuti per resistere all'azione risarcitoria avanzata da un terzo contro gli Assicurati medesimi in conseguenza di inquinamento.

La presente estensione è prestata nell'ambito del massimale previsto nel contratto e non in aggiunta allo stesso, e fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 20.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 29 - Estensione alle spese di pubblicità

L'assicurazione, con la preventiva autorizzazione della Compagnia, è estesa alle spese di pubblicità ragionevolmente sostenute in relazione ad un sinistro (richiesta di risarcimento) non escluso dal presente contratto ed avanzata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il periodo assicurativo.

La presente estensione è prestata nell'ambito del massimale previsto nel contratto e non in aggiunta allo stesso, e fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 30 - Estensione ai sinistri in materia di lavoro

L'assicurazione viene estesa agli indennizzi per i sinistri (richieste di risarcimento) imputabili agli Assicurati, che derivino da una qualsiasi richiesta di risarcimento inerente rapporti di lavoro con la Contraente, avanzate nei confronti degli Assicurati stessi per la prima volta durante il periodo di efficacia del contratto per atto illecito commesso dagli Assicurati subordinatamente a termini, condizioni ed esclusioni previste nella presente estensione e nel contratto assicurativo.

Ai soli fini della presente estensione la definizione di Assicurati viene estesa a tutti i dipendenti della Contraente incluse le Società Controllate.

La presente estensione è prestata in aggiunta al massimale previsto nel contratto e fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 250.000,00 per uno o più sinistri presentati nello stesso periodo assicurativo annuo o di efficacia del contratto.

Art. 31 - Estensione della qualifica di assicurato

Si conviene che per gli effetti della presente assicurazione assume la figura di Assicurato (Persone fisiche - Copertura A):

- qualsiasi membro del personale direttivo e/o dipendente con funzioni manageriali, di supervisione e di controllo per gli atti illeciti commessi in relazione agli incarichi di responsabilità previsti nell'ambito del D.Lgs. 81/2008;
- qualsiasi membro del personale direttivo e/o dipendente con funzioni manageriali, di supervisione e di controllo per gli atti commessi in relazione agli incarichi di responsabilità previsti nell'ambito del D.Lgs. 196/2003;
- il personale direttivo preposto alla redazione dei documenti contabili societari per gli atti illeciti commessi in relazione agli obblighi imposti dalla Legge 262/2005;
- qualsiasi membro facente parte del comitato interno di sorveglianza per gli atti illeciti commessi in relazione agli incarichi previsti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

LIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE PER ISTITUZIONI FINANZIARIE

Art. 32 - Altri rischi non garantiti dall'assicurazione

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 4, la Compagnia non è tenuta al pagamento qualora il sinistro (richiesta/e di risarcimento avanzata/e contro gli Assicurati) sia imputabile:

- all'irrogazione di multe, penalità o sanzioni ritenute non assicurabili dalla Circolare della Banca d'Italia N. 17203 del 28/03/1995 e dalla Circolare IVASS N. 246 del 22/05/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- direttamente o indirettamente, ovvero connesso con transazioni in titoli delle quali gli Assicurati abbiamo beneficiato in quanto in possesso di informazioni non disponibili per altri operatori (insider trading);

- al deprezzamento di un investimento conseguente a fluttuazione dei mercati finanziari, borse valori, merci o altri mercati, o conseguenti a mancato raggiungimento di risultati nell'investimento in titoli, merci o prodotti finanziari;
- direttamente o indirettamente dall'offerta a privati e/o al pubblico in mercati regolamentati di valori mobiliari emessi dalla Società, in cui abbia influito o meno la preparazione ed emissione di prospetti informativi "prospectus". E' facoltà della Compagnia di derogare tale esclusione con la preventiva analisi delle informazioni finanziarie e di qualsiasi alta natura ritenute necessarie per la valutazione del rischio, alle condizioni e con eventuale premio da corrispondere alla Compagnia concordato tra le parti;
- direttamente o indirettamente e/o in qualunque modo collegato ad investimenti in qualsiasi tipo di strumenti finanziari derivati dal mercato dei mutui degli Stati Uniti d'America.

Art. 33 - PROSPETTO DELLE GARANZIE - MASSIMALI - LIMITI DI RISARCIMENTO - FRANCHIGIE

Art.	Garanzia	Massimale	Limite di risarcimento	Franchigia
1	RC Persone fisiche - Copertura A)	Somma assicurata	=====	=====
	RC Rimborso alla Contraente - Copertura B)		=====	se trattata ed accettata dal Contraente (il relativo importo è indicato nel contratto)
	RC a favore degli eredi e del coniuge		da contratto	da contratto
24	Estensione alle Società Controllate		=====	=====
26	Estensione alle Società Collegate e/o Partecipate		=====	=====
27	Estensione alle spese per indagini ed esami		€ 100.000,00 per una o più indagini ed esami intentati nello stesso periodo assicurativo annuo in aggiunta al massimale.	=====
28	Estensione alle spese legali da inquinamento		massimo € 20.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo compreso nel massimale.	=====
29	Estensione alle spese di pubblicità	massimo € 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo compreso nel massimale	=====	
30	Estensione ai sinistri in materia di lavoro	massimo di € 250.000,00 per uno o più sinistri presentati nello stesso periodo assicurativo annuo o di efficacia del contratto, compresi nel massimale	=====	

GLOSSARIO

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Amministratore

qualsiasi persona fisica debitamente nominata o designata quale Amministratore.

Assicurati - Copertura A

le persone fisiche passate, presenti e future la cui responsabilità è coperta dal presente contratto, ovvero:

- a) i componenti gli Organi Societari della Contraente quali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione, il Comitato Esecutivo, il Comitato di Progetto, il Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Direttore Generale in relazione all'espletamento delle cariche da questi ricoperte:
 - negli Organi Societari suddetti o in quanto Organi della stessa;
 - nelle Società Controllate e/o Collegate e/o Partecipate a condizione che vengano nominati su diretta designazione della Contraente;
- b) il personale direttivo con mansioni e compiti delegati a condizione che sia debitamente nominato e designato dalla Contraente;
- c) il personale dipendente con mansioni e compiti delegati a condizione che sia debitamente nominato e designato dalla Contraente;
- d) il personale di cui ai precedenti punti b) e c), riconosciuto responsabile quale Amministratore di fatto.
- e) il personale direttivo, il personale dipendente, il personale non dipendente a condizione che sia debitamente nominato su designazione della Contraente e/o delle Società Controllate nella carica di Amministratore e/o di Sindaco in Società Collegate;
- f) il personale direttivo, il personale dipendente, il personale non dipendente nell'espletamento della carica di Amministratore e/o di Sindaco e/o di incarichi con funzioni equivalenti, ricoperta in Società Partecipate a condizione che tali soggetti siano stati espressamente nominati e designati dalla Contraente, da Società Controllate o con il preventivo assenso delle stesse;

La copertura sarà automaticamente estesa a tutti gli Assicurati (persona fisica) nominati successivamente alla data di effetto del presente contratto, senza obbligo di preventiva comunicazione.

Assicurati - Copertura B

la Contraente e le Società da essa Controllate a condizione che, per queste ultime, sia stata espressamente richiesta la copertura nella Proposta/Questionario.

Assicurazione

il contratto di assicurazione.

Atto illecito

ogni azione od omissione commessa dagli Assicurati a titolo di colpa (anche grave) in violazione agli obblighi derivanti dalla legge, dalla statuto della Contraente, dalle delibere di nomina e dalle delibere assembleari, consiliari e di comitato esecutivo ed in generale dal non diligente adempimento del mandato. Atti illeciti in cui il comportamento colposo è collegato o continuato costituiranno un singolo atto illecito.

Contraente

il soggetto persona giuridica (Assicurato - Copertura B) che stipula il contratto di assicurazione.

Dipendente

la persona fisica che ha con la Contraente un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e/o determinato e regolato da un contratto nazionale di lavoro o da altra forma di contratto di lavoro.

Dirigente

la persona fisica debitamente nominata o designata dalla Contraente quale appartenente alla categoria del personale direttivo che ha con la stessa un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o determinato e regolato da un contratto nazionale di lavoro o da altra forma di contratto di lavoro.

Franchigia

la parte di danno, non espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento

la somma dovuta dalla Compagnia, in base all'assicurazione prestata con il presente contratto, a seguito del verificarsi di un sinistro.

Massimale

il massimo esborso della Compagnia per uno o più sinistri indennizzabili ai sensi del presente contratto verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

Perdite patrimoniali

le somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni a terzi a seguito di sentenza giudiziale o altra pronuncia definitiva, giudizio arbitrale, transazione effettuati previo il consenso scritto della Compagnia, nonché i costi di difesa ad essi inerenti.

Periodo assicurativo annuale

il periodo di durata uguale a 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia alle ore 24 del giorno di effetto del contratto di assicurazione e termina alle ore 24 del giorno di scadenza del contratto stesso. **Alla scadenza del predetto periodo, l'assicurazione cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta tra le parti.**

Periodo assicurativo annuale più frazione di anno

il periodo di durata superiore a 365 giorni (366 per gli anni bisestili), dove il primo periodo inizia alle ore 24 del giorno di effetto del contratto di assicurazione e termina alle ore 24 del giorno della prima scadenza convenuta tra le parti, a partire dalla quale l'assicurazione, per il periodo successivo, avrà durata di 365 giorni (366 per gli anni bisestili). **Alla scadenza del predetto periodo, l'assicurazione cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta tra le parti.**

Periodo di efficacia

il periodo temporale in cui i sinistri sono coperti dalla presente assicurazione cioè il periodo assicurativo ed il periodo di osservazione previsto nel contratto.

Premio

la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Proposta/Questionario

il documento sottoscritto dal Contraente, che forma parte integrante del contratto di assicurazione, necessario ad individuare gli Assicurati e determinare le condizioni di assicurabilità.

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Sindaco

qualsiasi persona fisica debitamente nominata o designata dalla Contraente quale membro del Collegio Sindacale.

Sinistro

qualunque richiesta di risarcimento per perdite patrimoniali presentata contro gli Assicurati durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa ed inerente a:

- qualsiasi procedimento civile e/o arbitrale intentato contro un Assicurato al fine di ottenere il risarcimento del danno;
- qualsiasi richiesta scritta di risarcimento del danno nei confronti di un Assicurato;
- qualsiasi azione penale o civile proposta in sede di procedimento penale intentata contro un Assicurato;
- qualsiasi procedimento stragiudiziale o amministrativo o qualsiasi indagine od inchiesta da parte di autorità pubbliche riguardante un qualsiasi atto illecito commesso da un Assicurato;
- qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un atto illecito.

Sinistro correlato

qualunque richiesta di risarcimento imputabile ad un singolo atto illecito, che costituisce un solo ed unico sinistro anche se coinvolge uno o più Assicurati in tempi diversi.

Sinistro in materia di lavoro

qualunque richiesta di risarcimento riguardante un passato, presente o potenziale amministratore, dirigente e/o dipendente della Contraente che sia conseguente e/o emergente da qualsiasi effettivo o presunto licenziamento ingiustificato o illegittimo, effettiva o implicita estinzione del contratto o cessazione del rapporto di impiego, impropria rappresentazione dell'impiego, colpevole omissione di assunzione o di promozione, colpevole deprivazione di opportunità di carriera, ingiustificato provvedimento disciplinare, mancato rilascio di accurate referenze professionali, mancanze nel garantire il ruolo o negligente valutazione del dipendente, qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali, ambientali o rivolte a disabili (inclusa la presunta realizzazione di vessazioni nell'ambiente di lavoro), nonché discriminazione illegale, diretta o indiretta, intenzionale o involontaria, oppure omissione nel predisporre adeguate politiche e procedure per il personale. Diverse richieste di risarcimento determinate dalla medesima causa costituiscono un solo ed unico sinistro (sinistro correlato).

Compagnia

Assimoco Spa

Società Collegata

qualsiasi Società di cui la Contraente, alla data di effetto del presente contratto - direttamente o indirettamente - e cioè tramite una o più delle sue Società Controllate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, possieda almeno il 5%, ma non più del 50% delle azioni o quote con diritto di voto emesse e circolanti. **Si precisa che dalla presente definizione sono escluse le Società Collegate che siano quotate su qualsiasi mercato azionario degli Stati Uniti d'America. La garanzia è valida ed operante per le cariche ricoperte dagli Assicurati nelle Società espressamente dichiarate nella Proposta/Questionario.**

Società Controllata

qualsiasi Società di cui la Contraente, alla data di effetto del presente contratto - direttamente o indirettamente - e cioè tramite una o più delle sue Società Controllate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, abbia il controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione e/o abbia il controllo di più della metà dei voti e/o detenga più della metà del capitale azionario emesso. **La garanzia è valida ed operante per le Società espressamente dichiarate nella Proposta/Questionario, a condizione che l'atto illecito sia stato commesso dagli Assicurati (persone fisiche) durante il periodo di tempo durante il quale tali Società potevano definirsi una Società Controllata dalla Contraente ai sensi del presente contratto.**

Società Partecipata

ogni altra persona giuridica e/o organizzazione anche senza fini di lucro, presso la quale gli Assicurati di cui alla Copertura A) ricoprono cariche e/o incarichi su designazione della Contraente e/o delle

Società Controllate o con il preventivo assenso delle stesse. **La garanzia è valida ed operante per le cariche ricoperte dagli Assicurati nelle Società espressamente dichiarate nella Proposta/Questionario.**

Sostanza inquinante

ogni sostanza che mostri caratteristiche pericolose per l'ambiente compresi fra gli altri: solidi, liquidi, gas irritanti o contaminanti, incluso fumo, vapore, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, prodotti chimici e rifiuti. I rifiuti includono fra gli altri materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

Spese di difesa

tutti gli onorari e le competenze corrisposti o anticipati, degli avvocati, periti o consulenti nominati dalla Compagnia e/o dagli Assicurati con il consenso della Compagnia e tutte le spese processuali ragionevolmente sostenute per la difesa (inclusa qualsiasi cauzione) e connesse ad un sinistro risarcibile a termini del presente contratto. Si intendono altresì per spese di difesa le tariffe, gli onorari, le competenze e i costi legali conseguenti ad azioni promosse in sede penale, fatto salvo quanto previsto e regolamentato alla lettera a) dell'Art. 4 delle Condizioni generali di assicurazione. **Le spese di difesa sono complessivamente garantite entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nel contratto ed in aggiunta allo stesso.**

Spese di pubblicità

spese, costi ed onorari di terzi sostenuti da un Assicurato in nome proprio o della Contraente per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria nel caso in cui venga avanzato un sinistro coperto dal presente contratto e che tale sinistro sia reso pubblico con qualunque mezzo.